



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Possibilità di nuotare e altri requisiti per oche e anatre

Scopo e campo d'applicazione di queste informazioni tecniche

Per la detenzione di oche e anatre domestiche, oltre ai requisiti stabiliti negli articoli generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, sono necessarie una lettiera che copra almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno della stalla e un luogo in cui possano nuotare (cfr. art. 66 cpv. 2 e cpv. 3 lett. d OPAn). Queste informazioni tecniche sono destinate alle autorità di esecuzione, ma anche ai detentori di animali. Esse descrivono cosa si intende con luogo in cui possono nuotare gli uccelli acquatici e forniscono indicazioni sulla detenzione di oche e anatre in modo consoni ai bisogni delle rispettive specie (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn).

Le prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali valgono per tutte le oche e anatre domestiche (incluse le anatre corritrici), indipendentemente dalla loro detenzione come animali da compagnia o da reddito. Le oche domestiche discendono dalle oche selvatiche mentre la forma che ha dato origine all'anatra domestica è il germano reale.

Perché è necessario un luogo in cui possono nuotare oche e anatre

Gran parte del comportamento di oche e anatre è strettamente associato all'acqua. L'acqua è indispensabile per la cura del corpo tipica della specie di questi animali (cfr. art. 5 cpv. 3 OPAn). Sebbene sia importante che le oche dispongano di acqua soprattutto per la cura del piumaggio e di molto terreno per muoversi e pascolare, esse hanno anche l'esigenza di nuotare. Le anatre sono eccellenti nuotatrici, inoltre necessitano dell'acqua per tuffarsi, prendersi cura del piumaggio e procacciarsi cibo (rovistare sul fondo). Tutti gli uccelli acquatici devono pertanto avere a disposizione uno specchio d'acqua sufficientemente vasto e profondo per nuotare.

Offerta e struttura delle possibilità di nuotare

Le possibilità di nuotare:

- devono essere disponibili durante il giorno (eccetto che per gli animali giovani fino a circa 6 settimane) e per tutto l'anno;
- possono essere offerte sotto forma di bacini o stagni. Sono adatte anche le acque di superficie;
- devono essere facilmente accessibili tramite rampe larghe, piane e antisdrucchiolo o da una riva non sdrucchiolosa e leggermente digradante. Per gli animali giovani il bacino deve essere poco profondo e consentire un'uscita facile dall'acqua;
- devono essere messe a disposizione di giovani oche e anatre a partire dalla 3a settimana di vita (sotto sorveglianza fino circa alla 6a settimana);
- devono essere mobili o attorniate da una zona di materiale duro e facile da pulire o da una griglia per evitare la formazione di fango;

- devono essere pulite regolarmente, anche per evitare che insorgano rischi di malattie per gli animali;
- in caso di epizoozia, possono essere disposte dall'USAV limitazioni dell'uscita all'aperto (art. 14 OPan). In questo caso, la possibilità di nuotare deve essere offerta in un'area coperta o all'interno della stalla.

È importante rispettare le disposizioni sulla protezione delle acque in relazione all'acqua di scarico della struttura in cui nuotano gli animali.



Figura 1: Stagno con riva poco pendente di materiale antiscivolo

Dimensioni minime dei luoghi per nuotare

		da 2 a 5 animali	per gruppi fino a 50 animali	ogni 80 animali supplementari
Superficie minima ¹	m ²	2	3	1
Profondità	m	0.4–0.6 ²	0.4–0.6 ^{2,3}	

¹ Die 1 Il luogo per nuotare può essere suddiviso in più unità. Tuttavia, i singoli bacini devono avere una superficie minima di 3 m² (2 m² per piccoli gruppi di 2-5 animali).

² Per razze di oche pesanti (> 8 kg) è raccomandata una profondità di almeno 60 cm.

³ Si raccomanda di offrire, oltre alla superficie minima con profondità di 40 cm, anche zone con acqua meno profonda, gradite da oche e anatre per le loro operazioni di pulizia e dove le anatre possono rovistare sul fondo.

Ulteriori requisiti per la detenzione di oche e anatre

- **Abbeveratoi:** deve essere sempre disponibile acqua pulita. Le aperture degli abbeveratoi devono essere abbastanza grandi e l'acqua sufficientemente profonda per consentire agli animali di immergervi completamente la testa. Si raccomanda di predisporre una zona umida o una griglia attorno agli abbeveratoi o di cambiare ogni giorno la lettiera bagnata sotto gli stessi.

- **Lettiera:** diversamente dai polli, oche e anatre si coricano sulla lettiera, il che implica che quest'ultima nella maggior parte delle stalle debba coprire una superficie più vasta rispetto al 20 per cento prescritto dalla legge. Tutti gli animali devono avere la possibilità di riposare contemporaneamente sulla superficie coperta dalla lettiera. La lettiera deve essere mobile, pulita e asciutta (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b e 34 cpv. 1 OPAn). Lo spessore della lettiera dipende dalla capacità assorbente e isolante del suo materiale e dalla qualità del suolo. Soprattutto quando è stesa su pavimenti in pietra o in calcestruzzo, la lettiera deve essere termoisolante e offrire una superficie di riposo morbida.
- **Stalla/riparo:** di notte gli animali devono potersi riparare in un luogo protetto dai predatori. Nella stalla l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux (cfr. art. 67 cpv. 1 OPAn).
 - Superfici consigliate per le oche: per le oche da ingrasso max. 3 animali per m², per le oche da allevamento o adulte max. 2 animali per m², ma complessivamente max. 15 kg per m².
 - Superfici consigliate per le anatre: per le anatre fino a 3 kg max. 4 animali per m², per le anatre di più di 3 kg max. 3 animali per m², ma complessivamente max. 20 kg per m².
- **Nidi:** per gli animali da allevamento vanno predisposti nidi (cfr. art. 66 cpv. 3 OPAn).
- **Parco esterno/pascolo (incl. possibilità di nuotare):** Il terreno del parco esterno deve essere costituito di cotica erbosa rigenerante. Soprattutto le oche e le anatre corritrici devono avere la possibilità di pascolare.
 - Superfici consigliate per le oche: grandezza minima del parco 20 m², almeno 10 m² per animale.
 - Superfici consigliate per le anatre: grandezza minima del parco 10 m², almeno 5 m² per animale.
- **Recinti:** le maglie della rete di recinzione devono essere sufficientemente strette per evitare che la testa, le estremità o altre parti del corpo restino impigliate nella rete. Oltre a una rete convenzionale, per recitare un parco di oche e anatre è adatta una flexinet elettrificata per uccelli. È particolarmente importante che la rete sia ben tesa e che gli animali non possano ritrovarsi dai due lati della stessa, poiché rischierebbero di strangolarsi nel tentativo di attraversarla per raggiungere i loro consimili dall'altra parte.
- **Protezione dalle condizioni meteorologiche al pascolo:** in caso di forte insolazione e di temperature superiori ai 25° C all'ombra devono essere predisposte zone all'ombra per oche e anatre che offrano spazio contemporaneamente a tutti gli animali (cfr. art. 6 OPAn).

Basi legali:

Art. 6 cpv. 1 LPan

Requisiti generali

¹ Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

Art. 5 cpv. 3 OPAn

Cura

³ Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.

Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 7 cpv. 1 lett. b OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
b. la salute degli animali non sia compromessa.

Art. 13 OPAn Specie sociali

Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici..

Art. 14 OPAn Deroghe a disposizioni

Sono ammesse deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali se necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti

¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali..

Art. 66 cpv. 2 e art. 66 cpv. 3 lett. d OPAn Attrezzature

² A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.

³ Occorre inoltre prevedere:

- a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
- d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;

Art. 67 cpv. 1 OPAn Illuminazione

¹ Nei locali per volatili domestici l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.